AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELL'HUB URBANO DI SCANDIANO E DELL'HUB DI PROSSIMITÀ DI ARCETO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12

La Dirigente del IV SETTORE del Comune di Scandiano

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";

VISTO l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che individua, al comma 1, i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni responsabili per l'attivazione degli incentivi e che stabilisce, al comma 2, che tali bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, che definisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza;

VISTO, altresì, il comma 3 del sopraccitato articolo 6, che, al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi, prevede la possibilità per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi nell'ambito del sistema Incentivi Italia di cui all'articolo 3 del medesimo Codice degli incentivi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, in particolare, l'articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di rating di legalità;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO l’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall’articolo 4 della citata legge 5 novembre 2021, n. 162, nonché l’articolo 5, comma 3, della medesima legge, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

VISTO l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, al comma 101, prescrive l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, a carico delle imprese con sede legale in Italia e delle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, e al comma 111, dispone la non applicazione della predetta disciplina alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile;

VISTO l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la Comunicazione della Commissione recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” (2022/C 80/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 80 del 18 febbraio 2022;

VISTA la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12 concernente "Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, 14, e in particolare l’art. 5 “Contributi per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità” che prevede la concessione di contributi a Comuni per interventi promossi da tali enti, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore del commercio e dei servizi, volti a:

a) realizzare studi di fattibilità per l'attivazione di hub urbani e di prossimità;

b) promuovere la qualificazione delle aree interessate dagli hub urbani e di prossimità riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2;

c) valorizzare gli hub urbani e di prossimità riconosciuti, attraverso azioni di promozione;

d) sostenere la qualificazione e innovazione delle imprese insediate e l'insediamento di nuove imprese in tali ambiti, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile;

VISTA la deliberazione n. 135 del 2 febbraio 2026 della Giunta della Regione Emilia Romagna con la quale è stato approvato il "Bando per la concessione dei contributi ai Comuni per il biennio 2026-2027 per l'attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità riconosciuti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d) della Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 12" che prevedeva il finanziamento, per il tramite dei Comuni e attraverso bandi ad evidenza pubblica emanati dai medesimi, di interventi in conto capitale per le imprese insediate nelle aree degli Hub riconosciuti dalla Regione;

DATO ATTO che il Comune di Scandiano, che ha ottenuto da parte della Regione con Determinazione n. 13724 del 16/07/2025 il riconoscimento dell'Hub urbano di Scandiano e dell'Hub di prossimità di Arceto, ha partecipato al suddetto Bando con il progetto "Scandiano e Arceto: spazi, imprese, comunità" – CUP I65C26000000006;

VISTA la deliberazione n. 1384 del 03/08/2026 Giunta della Regione Emilia Romagna con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti per l'attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità per il biennio 2026-2027, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 135/2026, e il progetto presentato dal Comune di Scandiano è risultato tra i progetti finanziati e prevede la pubblicazione di un bando per le imprese per un importo pari ad € 150.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/11/2026 Comune di Scandiano con la quale si approvano gli indirizzi in merito all'"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELL'HUB URBANO DI SCANDIANO E DELL'HUB DI PROSSIMITÀ DI ARCETO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12".

INDICE

il seguente Avviso pubblico

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente avviso, in attuazione di quanto previsto dalla L.R Emilia Romagna 12/2023, disciplina le condizioni e le procedure per sostenere lo sviluppo dell'economia urbana e la qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione degli Hub urbani e degli Hub di prossimità, intesi come ambiti nei quali sviluppare strategie integrate di rilancio socio-economico, qualificazione dell'offerta commerciale e dei servizi e collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni:

• «Beneficiario» o «soggetto beneficiario» il soggetto che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal presente bando;

• «Carta di Identità Elettronica»: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

• «Codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";

• «codice unico di progetto» o «CUP»: il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

• «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita dall'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005;

• «programma di investimento»: il piano riferito agli investimenti e alle spese incluso nella domanda di accesso all'agevolazione;

• «proponente» o «soggetto proponente»: il soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni, secondo le modalità definite dal bando;

• «Repertorio economico amministrativo (REA)»: il repertorio istituito presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

• «Registro nazionale degli aiuti di Stato» o «RNA»: il Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

• «Sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli incentivi;

• «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 2005;

• «Impresa femminile»: l'impresa a prevalente partecipazione femminile, secondo i criteri di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 30 settembre 2021. In particolare, sono considerate imprese femminili: - le società cooperative e le società di persone nelle quali le donne rappresentano almeno il 60 per cento della compagine sociale; le società di capitali nelle quali almeno i due terzi delle quote di partecipazione appartengono a donne e gli organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da donne; le imprese individuali la cui titolare è una donna.

2. Per quanto non espressamente definito si applicano, ove pertinenti, le definizioni del D.Lgs. n. 184/2025 e del Glossario allegato al modello nazionale di articolato per i bandi di incentivazione.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. All'attuazione del presente intervento sono destinate risorse complessivamente pari a euro **150.000,00** a valere per euro 100.000,00 di risorse regionali ed euro 50.000,00 di risorse comunali.

2. L'ammontare delle risorse destinate alle imprese insediate all'interno dell'**Hub urbano di Scandiano** è pari ad **euro 85.000,00**.

L'ammontare delle risorse destinate alle imprese insediate all'interno dell'**Hub di prossimità di Arceto** è pari ad euro **65.000,00**.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, le domande ammissibili riferite a uno dei due Hub non assorbano integralmente la relativa dotazione, le economie potranno essere utilizzate per finanziare, secondo l'ordine della graduatoria, domande ammissibili riferite all'altro Hub.

Articolo 4

(Gestione delle attività)

1. L'Ufficio di riferimento in relazione al presente intervento è il Servizio Promozione del territorio, U.O Commercio e imprenditoria.

2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è Paola De Grazia, a cui sono attribuiti i compiti disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge.

Articolo 5

(Soggetti beneficiari)

1. Potranno presentare domanda di contributo le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- imprese già insediate: unità locali attive nell'area dell'Hub alla data di presentazione della domanda;

- imprese di nuova costituzione o nuovo insediamento: imprese che si impegnano ad avviare un'attività economica nell'Hub entro i termini previsti dal bando e, in ogni caso, prima dell'erogazione del contributo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente avviso le imprese esercitanti attività in sede fissa in possesso, al momento della presentazione della domanda al Comune di Scandiano, dei seguenti requisiti:

a) avere unità locali insediate all'interno dell'hub interessato, con priorità per quelle che abbiano vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela;

b) le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa avente le caratteristiche previste dal comma 2 del presente articolo secondo le modalità previste al comma 5;

c) aver aderito all'accordo di partenariato di cui alla lettera C) del paragrafo, allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1013/2024, dell'Hub di riferimento, entro il termine di presentazione della domanda di contributo al Comune di Scandiano;

d) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e risultare, in ogni caso, attive (ad eccezione delle imprese di nuova costituzione);

e) non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis);

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono:

a) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali (€ 300.000 nell'arco di tre anni) previsti dalla disciplina europea di riferimento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente provvedimento, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile;

b) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dall'amministrazione responsabile;

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i soggetti:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) rispetto ai quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato un'operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5, del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;

f) rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 .

4. Sono, inoltre, escluse le imprese che esercitano attività non coerenti con le finalità di riqualificazione dell'Hub, quali:

- commercio al dettaglio di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;

- attività connesse al gioco d'azzardo, lotterie e scommesse (Sale Slot, VLT);

- commercio e somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici in locali appositamente dedicati;

- commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexyshop);

- call center, phone center, internet point e money transfer e money change;

5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente provvedimento anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa avente le caratteristiche previste dal comma 2 del presente articolo purché entro entro **60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni** facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal comma 5.

7. Ai fini di cui al comma 6, i soggetti proponenti rendono, in sede di domanda, specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti e allegano la documentazione richiesta, per le verifiche previste dagli articoli 9 e 13 del presente provvedimento.

Articolo 6

(Operazioni agevolabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, le iniziative che prevedono interventi in conto capitale realizzati dalle imprese per la qualificazione e innovazione delle imprese insediate e l'insediamento di nuove imprese all'interno dell'Hub di Scandiano e di Arceto, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile, con riferimento all'apertura e/o ristrutturazione o ammodernamento dei locali, all'acquisto di attrezzature, impianti e arredi strettamente funzionali all'attività, all'adeguamento delle vetrine e insegne, preferibilmente in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica nonché interventi per la digitalizzazione e l'innovazione dell'offerta commerciale (ad esempio, acquisizione di software gestionali, piattaforme di commercio elettronico, sistemi digitali di prenotazione e pagamento e altri strumenti per il miglioramento dei processi di vendita e dei servizi offerti). Le relative spese sono ammissibili esclusivamente quando riguardano l'acquisizione di programmi informatici o licenze perpetue o pluriennali, aventi vita utile pluriennale e assimilabili a beni strumentali, con costi capitalizzabili e ammortizzabili. Non sono ammissibili canoni e abbonamenti annuali o infrannuali, né corrispettivi periodici per il semplice utilizzo di servizi digitali che costituiscano spese correnti di gestione. La sola previsione di un contratto o abbonamento di durata pluriennale non è sufficiente a rendere ammissibile la spesa: devono sussistere le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente avviso, compresi l'acquisto da terzi non collegati all'acquirente, a normali condizioni di mercato, il mantenimento nell'attivo dell'impresa e l'associazione al programma per almeno tre anni.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le iniziative di cui al comma 1 devono:

a) essere realizzate presso un'unità locale insediata all'interno dell'Hub interessato. Verrà data priorità assoluta in graduatoria, in linea con le disposizioni previste dal bando regionale, alle attività che abbiano vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all'interno delle corti e con locali direttamente accessibili alla clientela;

b) prevedere un contributo pubblico di importo non inferiore complessivamente a euro 2.000,00 che comporta un investimento minimo per l'impresa pari ad € 3.333,33. Per le nuove aperture il massimale di contributo erogabile è di € 6.000,00 con un investimento minimo per l'impresa pari ad € 10.000,00, per le ristrutturazioni il massimale di contributo erogabile è di € 8.000,00 con un investimenti minimo complessivo pari ad € 13.333,33;

c) essere avviate successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso o entro 60 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni;

d) prevedere come termine di ultimazione il 30 settembre 2027, ferma restando la possibilità da parte del Comune di Scandiano, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, di autorizzare una proroga del predetto termine che potrà essere concessa unicamente previo assenso della Regione Emilia Romagna in qualità di cofinanziatore secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2 comma 5 del BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL BIENNIO 2026-2027 PER L'ATTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI HUB URBANI E DI PROSSIMITÀ RICONOSCIUTI, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETT. B), C) E D) DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2023, N. 12 approvato con DGR n°135 del 02/02/2026.

 Per "data di ultimazione" del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

3. In conformità con quanto previsto dal bando regionale sono ammissibili solo agevolazioni per contributi in conto capitale[1].

4. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda specifica autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile alla realizzazione dell'intervento che preveda il mantenimento di un vincolo di destinazione per almeno 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, pena la revoca totale e/o parziale del contributo concesso.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese relative all'iniziativa agevolata devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

a) pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;

b) riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili ai sensi del presente articolo;

c) effettivamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario successivamente dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre il 30 settembre 2027 quale termine massimo stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate secondo quanto previsto dal precedente art 6;

d) per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. In ogni caso le spese dovranno:

 - essere contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;

 - aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte dell'impresa, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;

 - essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA./SDD, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);

 - essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

e) comprovate da fatture o giustificate dalla diversa idonea documentazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. La documentazione di spesa deve riportare il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il codice Cup da riportare obbligatoriamente in fattura verrà comunicato dal Comune di Scandiano in sede di ricezione dell'istanza.

 I Cup relativi alle agevolazioni non concesse saranno eliminati dal Comune di Scandiano. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del

[1] DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184 - Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Art. 2

h) …...«contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione;

codice unico di progetto (CUP). In tali casi, il soggetto beneficiario è tenuto, al fine della corretta identificazione e imputazione della documentazione di spesa, a produrre specifica dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di collegamento del CUP in questione alle spese in linea con il progetto finanziato.

g) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili;

2. In sede di rendicontazione, le spese sono esposte al netto dell'IVA, fatti salvi i casi in cui l'IVA è considerata ammissibile in quanto non recuperabile dal beneficiario. Le spese riferite all'IVA e ad ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale ed assicurativo sono ammissibili ove non siano in alcun modo recuperabili dai soggetti beneficiari.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente intervento i costi sostenuti per l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In particolare, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

a) opere murarie;

b) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici, licenze, know-how, brevetti, altre forme di proprietà intellettuale. L'acquisizione dei software è ammissibile se con licenze perpetue o pluriennali aventi vita utile pluriennale e assimilabili, quindi, a beni strumentali, i cui costi vengono ammortizzati negli anni. Viceversa, qualora le licenze siano basate su abbonamento annuale o comunque a periodo infrannuale, la spesa è considerata corrente di gestione e quindi non rientrante negli interventi finanziabili;

Le immobilizzazioni immateriali devono essere acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato ed essere mantenute nel proprio attivo e restare associate al programma per almeno 3 anni.

4. Non sono, in ogni caso, ammesse le seguenti spese:

- interessi passivi,

- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile,

- acquisto di terreni e fabbricati,

- acquisto di beni usati,

- lavori in economia,

- materiali di consumo e minuterie,

- per rimborso spese (vitto, alloggio, trasferimenti),

- personale dipendente,

- pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore o autofatturate.

5. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità con la normativa vigente.

Articolo 8

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L. Gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831 potranno essere

cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento medesimo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di contributo a fondo perduto in conto capitale[2].

3. L'ammontare delle agevolazioni è pari a euro 150.000,00 a valere per euro 100.000,00 su risorse regionali ed euro 50.000,00 su risorse comunali.

4. L'ammontare delle risorse destinate alle imprese insediate all'interno dell'Hub urbano di Scandiano è pari ad euro 85.000,00.

L'ammontare delle risorse destinate alle imprese insediate all'interno dell'Hub di prossimità di Arceto è pari ad euro 65.000,00.

Sono previste due linee di intervento:

- **Nuove aperture:** massimale contributo erogabile euro 6.000,00.

- **Ristrutturazione esistente:** massimale contributo erogabile euro 8.000,00.

Il contributo minimo richiedibile per entrambe le tipologie di intervento è di euro 2.000,00 per singola impresa beneficiaria.

5. Il contributo alle imprese potrà essere concesso nella misura massima del 60% della spesa ammissibile.

Esemplificazione in caso di richiesta del massimo contributo per le due linee di intervento

	Massimale contributo erogabile dal comune	Importo minimo del co-finanziamento da parte delle imprese	Costo minimo complessivo del progetto da rendicontare
nuove aperture	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00
ristrutturazione esistente	€ 8.000,00	€ 5.333,33	€ 13.333,33

Qualora, all'esito dell'istruttoria, le domande ammissibili riferite a uno dei due Hub non assorbano integralmente la relativa dotazione, le economie potranno essere utilizzate per finanziare, secondo l'ordine della graduatoria, domande ammissibili riferite all'altro Hub.

6. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

7. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

[2] DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184 - Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
Art. 2
h) …...«contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione;

Articolo 9

(Procedura di accesso)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal comma 2, la seguente documentazione:

a) ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI resa anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

b) ALLEGATO B - SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL QUADRO ECONOMICO;

c) ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA (per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

d) ALLEGATO D - DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

e) ALLEGATO E - DICHIARAZIONE PROPRIETARIO IMMOBILE (ove necessaria);

f) MODELLO ADESIONE HUB (solo per chi non ha già aderito);

g) PREVENTIVI in formato pdf;

h) COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o elaborati tecnici di dettaglio qualora ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria e della verifica dell'ammissibilità dell'intervento e delle relative spese.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana e complete della documentazione di cui al comma 1, sono presentate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica ***scandiano@cert.provincia.re.it*** a partire dalle ore 12 del giorno **11/11/2026** e fino alle ore 24 del giorno **29/01/2027.**

3. Ciascuno dei soggetti ammissibili può presentare una sola domanda di agevolazione.

4. A ciascuna istanza di accesso regolarmente trasmessa è assegnato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Codice degli incentivi.

5. Le agevolazioni sono riconosciute, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

6. L'istruttoria è completata, per ciascuna domanda presentata, entro 90 gg (giorni dalla data di chiusura del bando, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 10).

7. L'istruttoria è svolta ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del Codice degli incentivi, attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

		Nuove aperture	Ristrutturazione esistente
Criterio	**Descrizione**	**Punti max**	**Punti max**
Qualità e chiarezza del progetto	Chiarezza, concretezza e qualità della proposta presentata con particolare riferimento alla descrizione degli interventi e degli investimenti da realizzare	25	25
Transizione ecologica	Efficientamento energetico, riduzione consumi/sprechi, utilizzo materiali ecosostenibili	15	15
Accessibilità e inclusione	Interventi che migliorano accessibilità e fruibilità per persone con disabilità o esigenze specifiche	15	15
Innovazione e digitalizzazione	E-commerce, gestionali, strumenti digitali e innovazione dei processi di vendita/servizio	15	15
Interventi per la sicurezza	Installazione di sistemi anti-intrusione e video sorveglianza	10	10
Imprenditoria femminile	Impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente avviso, secondo la forma giuridica dell'impresa e i criteri di partecipazione femminile ivi indicati. Il requisito dovrà essere confermato con la documentazione relativa alla costituzione effettiva, nei termini già previsti dall'articolo 5, comma 5, del bando.	5	5
Imprenditoria giovanile	Titolari o soci di età inferiore ai 35 anni	5	5
Nuova apertura / contrasto alla desertificazione	Nuovo insediamento che riattiva un locale non utilizzato o amplia l'offerta economica dell'Hub	10	
Entità del cofinanziamento privato			5 > € 5.000,00 10 > € 7.000,00

I progetti ammessi a contributo saranno finanziati in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Secondo quanto previsto dal Bando regionale dovrà essere data priorità assoluta nell'ordinamento della graduatoria alle imprese aventi unità locale al piano terra con vetrina/affaccio su strada, area pubblica o corte accessibile e locale direttamente accessibile alla clientela.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità alle domande consegnate prima in ordine cronologico in base a data e ora di trasmissione dell'istanza tramite PEC.

8. Saranno pubblicate due graduatorie, una per ogni HUB sul sito https://www.comune.scandiano.re.it.

9. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 7.

10. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È, altresì, causa di inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

11. La verifica dei requisiti formali di ammissibilità è svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente provvedimento. In ogni caso, ai fini della concessione delle agevolazioni, il Responsabile del procedimento svolge i controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo Codice. In particolare, svolge:

a) la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile e le persone fisiche sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;

b) la verifica dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera c), attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del Codice degli incentivi.

12. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo e che risultino in posizione utile in graduatoria, il Dirigente competente procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il provvedimento di concessione è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Scandiano.

13. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Responsabile del procedimento procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

(Procedura di erogazione)

1. Le agevolazioni sono erogate dal Dirigente del IV Settore del Comune di Scandiano, su richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a seguito del completamento del programma di spesa e entro 60 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e redatte secondo il modello reso disponibile nel sito internet dell'amministrazione, sono presentate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata scandiano@cert.provincia.re.it.

3. L'erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7 e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell'erogazione.

4. Prima di procedere all'erogazione, il Responsabile del procedimento provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata per la rendicontazione;

b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;

c) verificare, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

d) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:

 i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il Responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e le imprese di nuova costituzione se il durc non è ancora disponibile. In tali casi, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, tali soggetti devono rendere l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione o esenzione temporanea, e la regolarità contributiva in fase di richiesta di erogazione del contributo;

 ii. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;

 iii. verificare, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

e) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 11;

f) determinare l'importo delle agevolazioni da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

5. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 4 diano esito negativo, il Responsabile del procedimento richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

7. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, il Dirigente eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione completa. Resta ferma la facoltà in capo al Dirigente di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Articolo 11

(Variazioni)

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari.

2. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30gg dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

3. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa.

Articolo 12

(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;

b) mancata realizzazione dell'operazione agevolata entro i termini previsti dall'articolo 6 o entro i maggior termini autorizzati in caso di proroga;

c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;

d) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;

f) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, comma 3, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 10, comma 4 lett d) punto i) nel caso di DURC irregolare;

g) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;

i) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario in merito al possesso di uno o più degli elementi di premialità;

l) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;

m) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente provvedimento, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo;

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), f), h), l), la revoca è totale;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale. È totale qualora tale condizione non si verifichi;

c) nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell'iniziativa. Nel caso di apertura di una procedura ai sensi del Codice della crisi di impresa, è fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento delle agevolazioni;

d) nei casi di cui al comma 1, lettera e), al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;

e) nel caso di cui al comma 1, lettera i), la revoca è totale qualora l'elemento premiante sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, ferma restando la decadenza dal beneficio conseguito in tutti i casi;

f) nei casi di cui al comma 1 lettere g) e m), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa;

3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

4. Nei casi di revoca parziale, il Responsabile del procedimento procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruite.

5. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

6. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Dirigente che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di

restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 13

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dagli articoli 9 e 10, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal responsabile del procedimento, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati su un campione non inferiore al 5% per cento delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Per supportare lo svolgimento delle attività di controllo tramite acquisizione, dalle banche dati accessibili, della documentazione o delle informazioni utili il Responsabile del procedimento può attivare i servizi abilitati dal sistema Incentivi Italia.

5. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, il Responsabile del procedimento può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

6. Ai fini dei controlli di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 14

(Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario)

1. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del responsabile del procedimento delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Responsabile del procedimento, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate.

2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto a collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro:

a) l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi;

b) l’adesione a tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa agevolata, con le modalità all’uopo individuate.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente provvedimento.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124~~.~~

2. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente intervento, possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento, Paola De Grazia attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica commercio@comune.scandiano.re.it o contattando il numero telefonico 0522 764275.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

Il presente avviso sarà trasmesso alla Regione Emilia Romagna e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Scandiano. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento è data, altresì, comunicazione alle associazioni di categoria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.

Titolare: COMUNE DI SCANDIANO con sede in CORSO VALLISNERI N. 6 - 42019 SCANDIANO (RE); Centralino: +390522764200, Email: , PEC: scandiano@cert.provincia.re.it, sito web istituzionale https://www.comune.scandiano.re.it/ - Rappresentante: Nasciuti Matteo

- Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Rete Entionline All-privacy - Avv. Nadia Corà - Tel 0376 803074 - Email consulenza@entionline.it - PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

- Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del presente avviso. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell'art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.

- Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento.

- Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse.

- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:

- altri Uffici/Servizi del titolare;

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

- Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

- Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

- Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

- Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

- Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il procedimento nel cui ambito vanno trattati i dati.

- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.

- Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento.

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).